



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 4 dicembre 2020 n.209

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 31, comma 3 della Legge 31 luglio 2009 n.107;
Visto l'articolo 19, commi 7 e 8, della Legge 31 luglio 2009 n.108;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.17 adottata nella seduta del 16 novembre 2020;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICHE ALLE NORME IN MATERIA DI RETRIBUZIONE DIRIGENZIALE E DI FORME DI SELEZIONE DIVERSE DAL CONCORSO

Art. 1

(Ambito di intervento)

1. Nell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 19, commi 7 e 8, della Legge 31 luglio 2009 n.108 "Legge sulla Dirigenza" e di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 31 luglio 2009 n.107 "Concorsi ed altre forme di selezione", il presente decreto delegato detta norme modificative dell'articolo 1 del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21 e delle disposizioni del Titolo IV del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21)

1. L'articolo 1 del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21 è così sostituito:

"Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto delegato disciplina la retribuzione dirigenziale in applicazione dell'articolo 19 della Legge 31 luglio 2009 n.108, con riferimento alle posizioni di Dirigente previste dall'Allegato 1 e di Direttore di Dipartimento.

2. Il trattamento retributivo di cui all'articolo 19 della Legge n.108/2009 è disciplinato dal presente decreto delegato è di seguito indicato anche come "nuovo regime" o "nuovo regime retributivo".

3. La retribuzione prevista dalla Legge 23 ottobre 1990 n.118 è di seguito indicata anche come “vecchio regime” o “vecchio regime retributivo”.
4. Il nuovo regime retributivo non si applica ai Dirigenti che, trovandosi nelle condizioni di cui all’articolo 24, comma 3, della Legge n.108/2009, non esercitano l’opzione ivi prevista per tale trattamento.
5. Qualora l’opzione di cui al comma 4 sia esercitata, il nuovo trattamento retributivo è erogato a partire dal mese successivo a quello della dichiarazione.
6. Nell’ambito del Settore Pubblico Allargato, il nuovo regime non si applica alle posizioni dirigenziali degli appartenenti al Corpo Sanitario, dei membri del Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS), dei membri della Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP), degli appartenenti alla carriera diplomatica ed ai dirigenti nominati dal Consiglio Grande e Generale, per i quali valgono le speciali norme di riferimento, anche relativamente alle modalità di accesso alla funzione dirigenziale.
7. Il nuovo regime non si applica al Direttore dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) ed al Dirigente dell’Ufficio Tributario. I bandi di concorso o di selezione relativi alle posizioni dirigenziali di cui al presente comma specificano il trattamento retributivo applicato.
8. Fatto salvo quanto previsto da norme speciali e dal comma 9, il trattamento retributivo del personale di cui ai commi 6 e 7 deve, comunque, prevedere una componente variabile correlata al raggiungimento di obiettivi ed i relativi contratti devono disciplinare, anche mediante il richiamo di altre norme, le modalità di valutazione della prestazione e l’eventuale recesso anticipato dal rapporto per mancato o insufficiente raggiungimento degli obiettivi.
9. Nelle more dell’entrata in vigore delle norme di revisione previste dall’articolo 1, commi 4 e 5 dell’Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188, agli appartenenti alla carriera diplomatica preposti alla direzione, a tempo determinato, di Unità Organizzativa del Dipartimento Affari Esteri si applica, per il periodo di copertura della posizione dirigenziale, il vecchio regime retributivo. Tali norme di revisione regoleranno le modalità di valutazione della prestazione e le conseguenze del mancato o insufficiente raggiungimento degli obiettivi.
10. Gli importi delle voci retributive di cui al presente decreto delegato sono lordi mensili ed erogati per tredici mensilità, salvo quanto sia ivi diversamente ed espressamente indicato, e sono modificabili con decreto delegato anche in relazione alle rivalutazioni previste nel Contratto Collettivo di Pubblico Impiego.”.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 33 del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106)

1. L’articolo 33 del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106 è così sostituito:

“Art. 33
(Selezione per Titoli)

1. La selezione per titoli prevede la sola valutazione dei titoli previsti dal bando, in quanto sufficienti a dimostrare la professionalità del candidato, ed è effettuata dalla commissione di valutazione di cui all’articolo 32, comma 2.”.

Art. 4

(Modifiche all’articolo 34 del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106)

1. L’articolo 34 del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106 è così sostituito:

“Art. 34
(Selezione interna)

1. Qualora si voglia rivolgere la selezione esclusivamente al personale già in servizio nel Settore Pubblico Allargato, si tiene conto delle disponibilità che pervengono a seguito della pubblicazione del bando di selezione interna. In caso di selezione per il reclutamento dei dirigenti con contratto a termine si tiene conto, altresì, delle disponibilità di cui alla lista prevista all'articolo 8, comma 3, della Legge 31 luglio 2009 n.108.
2. La selezione interna assume la forma della “Selezione per titoli e colloquio” oppure della “Selezione per titoli”.
3. Il Congresso di Stato procede alla nomina su indicazione della commissione di valutazione di cui all'articolo 32, comma 2.”.

Art. 5
(Modifiche all'articolo 35 del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106)

1. L'articolo 35 del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106 è così sostituito:

“Art. 35
(Nomina per chiara fama)

1. Per la copertura di posizioni di particolare rilevanza strategica oppure qualora vi sia l'esigenza di instaurare un rapporto di collaborazione con una struttura di riferimento nazionale o estera che sia di eccellenza nel proprio settore, l'assunzione di personale di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e c) della Legge 31 luglio 2009 n. 107 può avvenire mediante nomina per chiara fama, senza necessità di attivare forme di selezione.
2. La nomina per chiara fama è consentita nei confronti di soggetti che godano di elevato prestigio culturale per la rilevanza della produzione scientifica e delle iniziative realizzate nel corso dell'attività professionale, per i risultati ottenuti e per il loro riconoscimento nonché per la notorietà acquisita negli ambienti tecnico-settoriali di riferimento a livello internazionale. Ai fini della nomina per chiara fama su posizione dirigenziale, il soggetto deve, altresì, essere in possesso di comprovata esperienza nella direzione di strutture pubbliche o private.
3. La nomina per chiara fama è effettuata dal Congresso di Stato o dal Consiglio Grande e Generale, a seconda della competenza prevista dalle norme generali e speciali, ed è adeguatamente motivata con puntuale indicazione della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.”.

Art. 6
(Introduzione dell'articolo 35-bis al Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106)

1. Dopo l'articolo 35 del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106 come modificato all'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo 35-bis:

“Art. 35-bis
(Nomina per chiamata)

1. Nel caso in cui almeno un procedimento di selezione espletato a mente del presente Titolo abbia dato esito negativo nel termine massimo dell'anno precedente, l'assunzione di personale di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e c) della Legge 31 luglio 2009 n.107 può avvenire mediante

nomina per chiamata, senza necessità di attivare ulteriori forme di selezione, salvo il possesso dei titoli e requisiti previsti per la posizione oggetto di nomina, in favore di uno dei seguenti soggetti:

- a) liberi professionisti con esperienza almeno quinquennale in settore coerente con quello cui si riferisce la posizione;
- b) soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto, presso organi, uffici, enti ed aziende pubblici, funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio oppure funzioni su posizioni di grado/livello IX o di livello X per almeno un quinquennio, in settore coerente con quello cui si riferisce la posizione;
- c) soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto funzioni dirigenziali nel settore privato in ambito coerente con quello cui si riferisce la posizione, per almeno un quinquennio.

2. La nomina per chiamata è effettuata dal Congresso di Stato o dal Consiglio Grande e Generale, a seconda della competenza prevista dalle norme generali e speciali, ed è adeguatamente motivata con puntuale indicazione della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui al comma 1.”.

Art. 7

(Godimento dei periodi di congedo ordinario da parte della dirigenza pubblica)

1. La programmazione ed il godimento dei giorni di congedo ordinario (CO) da parte dei Direttori e Dirigenti pubblici non sono sottoposti alle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.110. La fruizione dei giorni di CO non è soggetta ad alcuna limitazione in ordine al numero massimo dei periodi di utilizzo degli stessi.

2. Il servizio prestato in eccesso rispetto all'ordinario orario contrattuale, che non venga gestito tramite la flessibilità nella vigenza dell'incarico dirigenziale nonché i giorni di congedo ordinario maturati e non goduti durante l'incarico medesimo si intendono, comunque, compensati con la retribuzione prevista e non potranno essere recuperati e goduti successivamente alla scadenza della nomina né essere compensati o liquidati con emolumenti o mensilità aggiuntive.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 dicembre 2020/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini